

COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO

Provincia dell'Aquila

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del Reg. Data 16/06/2021	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI ED AGLI AMMINISTRATORI PER GIUDIZI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
--	---

L'anno **2021**, il giorno **SEDICI** del mese di **GIUGNO**, alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
NARDIS Domenico	X	
MARINACCI Lucio	X	
ANTONINI Marilena	X	
ROSELLI Sabatino	X	
SPERANDIO Alessandro	X	
TOMEI Antonello	X	
ROSELLI Terenzio	X	
PEZZUTI Rosella	X	
ANTONINI Daniele	X	
CIUCA Emiliano	X	
TOMEI Antonella	X	
Assegnati n. 11	Presenti n. 11	
In carica n. 11	Assenti n. 0	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri: Tomei Antonella.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Domenico Nardis, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. LUCIO LUZZETTI. La seduta si svolge in modalità telematica come regolamentata da decreto sindacale n. 6 del 06/04/2020.
- Nomina scrutatori i Sigg. =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- i Responsabili dei Servizi interessati per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ciascuno per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/200, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento relazionando sulla natura dell'atto oggetto di approvazione.
Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'articolo 28 del CCNL 14 settembre 2000, prevede che l'Ente, anche a tutela dei propri interessi, nel caso vi sia l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o di compiti d'ufficio, assume a proprio carico, salvo conflitto d'interessi, ogni onere a difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

CHE il medesimo articolo 28 stabilisce la ripetizione delle somme erogate in caso di condanna del dipendente per dolo o colpa grave;

CHE non è rinvenibile, nella legislazione, analoga normativa da applicare agli amministratori pubblici per la medesima fattispecie;

CONSIDERATO:

- che la giurisprudenza di molte Sezioni Regionali della Corte dei Conti non esclude che analoga tutela possa essere estesa agli amministratori pubblici, considerando che la eventuale rimborsabilità delle spese legali sia atto discrezionale di pura gestione, facente capo esclusivamente all'ente di competenza, seppure con le dovute cautele (cfr. Corte dei Conti Puglia sentenza 787/2012 — deliberazione n. 86/2012 Corte dei Conti Lombardia);
- che in questo ultimo caso l'Ente è tenuto a fare, nel proprio interesse, delle opportune valutazioni, fra l'altro deducibili dal tenore dell'articolo 28 sopra citato, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

RILEVATO CHE la questione relativa al rimborso spese legali, ai dipendenti ed amministratori di questo Ente, non trova disciplina in norme di dettaglio e che occorre colmare tale lacuna, per la certezza delle situazioni che si potranno creare;

RITENUTO di dover proporre un apposito Regolamento che disciplini il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni;

VISTO il regolamento allegato alla proposta;

DATO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000.

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Antonini Daniele, Ciuca Emiliano, Tomei Antonella);

DELIBERA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare l'allegato Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli Amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni, composto da n. 14 articoli;
- di dare atto che si procederà alla pubblicazione del provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente " del sito web del Comune, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Antonini Daniele, Ciuca Emiliano, Tomei Antonella);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali, nei procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa-contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato, nonché al Sindaco e agli amministratori che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato, oltre che al Segretario Generale.

2. Non possono essere ammessi al patrocinio legale o rimborsate spese legali a favore dei seguenti soggetti:

- a. soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge;
- b. collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 3 - Esclusioni

1. Non è consentita l'ammissione al patrocinio o il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore, ovvero in cui il dipendente o amministratore sia parte attrice e non convenuto.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

- a. in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità a carico del dipendente;
- b. in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- c. in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

2. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità del dipendente.

Art. 5 - Istanza

1. Il dipendente o l'amministratore, per poter essere ammesso al patrocinio ovvero al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati dal presente regolamento, deve presentare istanza scritta al responsabile del Servizio Segreteria nel termine massimo di 30 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento.

2. L'istanza è redatta in carta semplice e deve contenere:

- a. la richiesta di ammissione al patrocinio, o di rimborso delle spese legali, e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- b. copia dell'atto giudiziario notificato;
- c. la comunicazione del nominativo del legale scelto corredata di preventivo di parcella onde verificare il non superamento dei parametri massimi stabiliti per gli onorari forensi (oggi approvate con DM 55 del 10/03/2014) e l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il compenso indicato dovrà essere distinto per le diverse fasi di giudizio, al fine di potere quantificare e, conseguentemente, consentire il rimborso limitatamente all'attività effettivamente espletata;

- d. la dichiarazione della eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione;
- e. l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

Art. 6 - Procedimento

1. Il Servizio Segreteria, ricevuta l'istanza del dipendente, valuta preventivamente i requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento, procede a trasmettere l'istruttoria alla Giunta Comunale che con deliberazione motivata può procedere:
 - a) all'ammissione o al diniego del riconoscimento del patrocinio legale;
 - b) all'ammissione al regime di rimborso delle spese legali, ovvero al diniego.
2. Il patrocinio legale opera allorquando l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati nella legge e nel presente regolamento, non ritenendo sussistente neanche in via potenziale alcun conflitto di interesse con l'ente, riconosce il patrocinio legale e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio, e qualora ne permangano le condizioni, i relativi oneri di difesa.
3. Il rimborso delle spese legali opera a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti, allorquando l'Amministrazione, non avendo riconosciuto ex ante il patrocinio sin dalla apertura del procedimento per la presenza di un conflitto di interessi, rifonde al dipendente le spese legali sostenute solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa grave.
4. Il Servizio Segreteria, a seguito dell'ammissione al patrocinio legale, provvede ad adeguare l'accantonamento al fondo spese legali.

Art. 7 - Obbligatorietà

1. I dipendenti o amministratori che non provvedano agli adempimenti previsti nei tempi e con le modalità prescritte nel presente regolamento non saranno ammessi al patrocinio legale e al rimborso delle spese legali.

CAPO II - PATROCINIO LEGALE

Art. 8 - Condizioni per l'ammissione

1. Il riconoscimento del patrocinio legale opera solo in presenza di capi di imputazione o di addebiti di responsabilità il cui nesso di causalità sia direttamente legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio od all'adempimento dei compiti d'ufficio.
 2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della relativa attività istituzionale. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente/amministratore.
 3. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata, pertanto, alla preventiva verifica dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:
 - a. Esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti, anche della propria immagine, facenti capo all'Amministrazione;
 - b. Rapporto organico di servizio che deve sussistere fra soggetto ammesso ed Amministrazione al momento della commissione del fatto oggetto del procedimento;
 - c. Inerenza dei fatti: deve accertarsi la diretta connessione del contenzioso processuale con l'amministratore o l'ufficio rivestito dal dipendente. Gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere stati posti in essere nell'espletamento del servizio e nell'adempimento di mansioni e dei doveri d'ufficio e per la realizzazione dei fini dell'Ente.
 - d. carenza di conflitto di interessi: in merito agli atti e fatti contestati al dipendente/amministratore deve accertarsi la coincidenza tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente, i quali devono aver agito nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e non per fini personali; pertanto, deve valutarsi la sussistenza dell'eventuale situazione di contrasto tra i fatti e gli atti compiuti rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione.
- Il conflitto di interessi deve ritenersi comunque sussistente:
- a. quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;

b. quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento giudiziale, il fatto contestato abbia comportato l'irrogazione di una sanzione disciplinare al dipendente superiore a quella minima prevista dal codice disciplinare. In ipotesi in cui si verifichi l'archiviazione del procedimento disciplinare, si deve ritenere non sussistente il conflitto di interesse.

Art. 9 - Svolgimento del patrocinio legale

1. Il dipendente/amministratore che ha richiesto il patrocinio deve informare tempestivamente l'amministrazione dell'andamento del giudizio.
2. Il patrocinio può essere concesso per massimo 2 avvocati.
3. L'Amministrazione liquida ai legali incaricati, ed agli eventuali consulenti di parte (sempre nel limite massimo di 2), le parcelle relative all'attività professionale svolta solo a consuntivo, salvo i casi di cui all'art. 11. Resta inteso che l'Amministrazione potrà procedere alla liquidazione del compenso nei limiti delle tariffe forensi vigenti.

CAPO III - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Art. 10 - Procedura

1. L'istanza del dipendente/amministratore viene ammessa al regime del rimborso delle spese legali qualora non si ravvisi, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 8, un potenziale conflitto tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente o amministratore, emergente nell'atto che dispone l'archiviazione o l'assoluzione del dipendente o amministratore, da rilevarsi in sede di istruttoria di ammissione al beneficio.
2. Con il provvedimento deliberativo di ammissione al regime del rimborso delle spese legali, il Responsabile del Servizio Segreteria definisce la spesa sulla base del preventivo di parcella rimesso dal legale, o dai legali, e contenuto nella domanda di cui all'art.5. In caso di preventivo di importo superiore alla tariffa professionale, l'Amministrazione procederà al rimborso solo nei limiti della tariffa, rimanendo a carico del dipendente/amministratore la parte eccedente. Quindi, dopo la previsione delle somme necessarie al competente capitolo di spesa attingendo agli accantonamenti effettuati, il Responsabile del Servizio Segreteria provvede all'impegno di spesa.
3. Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato e a condizione che questi abbia comunicato all'Ente l'apertura del procedimento nei propri confronti, nei modi e nelle forme previsti nel presente regolamento.
4. A tal fine, il dipendente o amministratore trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
 - a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
 - b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;
 - c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.
5. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:
 - a. Che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;
 - b. Che lo stesso dispositivo escluda qualsiasi responsabilità del dipendente.Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento o del suo riavvio, è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari od al competente Dirigente, secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, ovvero con una sanzione non superiore a quella minima prevista dal codice disciplinare, si potrà dare luogo al rimborso delle spese legali.
 - c. Che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione alla compagnia assicurativa.
 - d. Che, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza non emerga un conflitto di interessi fra amministrazione e dipendente.

Art. 11 - Anticipazioni

1. Il dipendente ammesso al regime del rimborso delle spese legali può chiedere anticipazioni per la liquidazione delle parcelle del proprio legale, nel limite del 25% delle spese da sostenere: ciò è previsto solo in caso di emissione di un provvedimento giurisdizionale favorevole ancorché

non definitivo. A tale scopo, allega alla domanda copia del provvedimento giurisdizionale medesimo, nonché copia della parcella quietanzata. La concessione dell'anticipazione è subordinata al verificarsi di tutti gli altri presupposti, diversi dalla definitività della decisione, previsti dal presente regolamento per il rimborso.

2. In caso di conclusione non favorevole, l'anticipazione viene recuperata con le stesse modalità previste per i sequestri e pignoramenti delle retribuzioni, comprensiva degli interessi legali.

3. L'anticipazione viene concessa nei limiti della capienza delle retribuzioni del dipendente fino al pensionamento obbligatorio.

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 12 - Giudizi contabili

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma eventualmente rimborsa le spese legali. In tali casi, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96. Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari o decisioni in rito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 10, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili, anche alle controversie non ancora definite in relazione alle quali l'Amministrazione abbia espresso il proprio gradimento al legale nominato dal dipendente od amministratore sottoposto a giudizio.

A tali controversie si applicano le disposizioni sul rimborso delle spese legali.

2. Sono ammesse al rimborso le istanze degli amministratori comunali riferite a sentenze emesse dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 14 - Polizza assicurativa

1. L'Ente può tutelare i dipendenti e gli amministratori stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale.

2. Il Responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.

3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.

4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico del Comune.

5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

Di quanto sopra scritto si è redatto il verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Domenico Nardis

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Luzzetti

Per il parere del responsabile del servizio interessato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Rag. Antonio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonio Laurenzi

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Villa Sant'Angelo, li**24 GIU 2021**

Il Messo Comunale
F.to Giovanni De Matteis

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno **16/06/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000);

diverrà esecutiva il giorno, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D. Lgs. 267/2000).

Villa Sant'Angelo, li **16/06/2021**

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lucio Luzzetti

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Villa Sant'Angelo, li**24 GIU 2021**.....



Il Funzionario Incaricato
(Giovanni De Matteis)